CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 25

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Vianello e Morosin

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 gennaio 2026.

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto, con la legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione", dando attuazione a quanto disposto all'articolo 1 dello Statuto, individua la propria bandiera quale segno identificativo e rappresentativo della regione medesima, al pari del gonfalone e dello stemma.

Questa bandiera, oltre a salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'ente, è senz'altro un simbolo di cultura e appartenenza nonché espressione di un'identità molto forte che le viene data dalla storia.

Con tale proposta di legge regionale si intende infatti procedere con la modifica della legge regionale 56/1975, allo scopo d'introdurre nella disciplina vigente la possibilità di stipulare una convenzione fra la Regione del Veneto e il Ministero della cultura, con la quale formalizzare l'intesa fra le rispettive amministrazioni per l'esposizione della bandiera della Regione nella sede di ciascun luogo di cultura di appartenenza dello Stato, sito sul territorio regionale, tra cui musei e parchi archeologici.

Un progetto di legge che nella sostanza nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare la storia e la cultura della nostra regione anche attraverso quella bandiera che trae ispirazione proprio dal "Gonfalone di San Marco", a sua volta indiscutibile simbolo di tutto il Veneto. Una delle bandiere più belle e conosciute al mondo, impreziosita ancor di più dall'enorme significato e importanza che i cittadini di tutta la Regione sono soliti conferirle.

A tutto ciò si aggiunga inoltre un'altra considerazione, ovvero che l'esposizione della bandiera del Veneto nelle sedi istituzionali sopracitate, altro non è che una forma di riconoscimento del nuovo assetto e ordinamento della Repubblica, coerente con la riformulazione dell'articolo 114 della Costituzione. La modifica dell'articolo 114, la quale pone i comuni, le province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato come enti che costituiscono la Repubblica e in quanto tali posti su un piano di pari dignità istituzionale, impone necessariamente una interpretazione delle disposizioni sui rapporti tra Stato e Regioni quantomeno di reciproco rispetto e considerazione.

Detto altrimenti, un riconoscimento del nuovo assetto policentrico dell'ordinamento, che attribuisce lo stesso valore identitario a tutti gli elementi costitutivi della Repubblica.

A tal proposito è la stessa Corte costituzionale con la sentenza 365 del 1990 ad argomentare in favore delle collettività regionali, quali "soggetti reali del nostro ordinamento [...], punti sicuri di riferimento della sua consistenza democratica: collettività di cui le Regioni sono considerate enti esponenziali". Pertanto, precisa sempre il giudice delle leggi "non può non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della Regione il potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa rappresenta".

Si ritiene quindi che l'approvazione di una siffatta modifica all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1975, e la conseguente possibilità di stipulare

convenzioni con il Ministero della cultura per l'esposizione della bandiera della Regione sugli edifici di proprietà dello stato, oltre a non violare nessun parametro costituzionale, semmai attua quanto disposto dall'articolo 5 della Costituzione. L'esposizione della bandiera si tradurrebbe semplicemente in un mero richiamo negli edifici rappresentativi dello stato, anche di quelle autonomie regionali che costituiscono giustappunto in base all'articolo 5 della Costituzione, una componente dell'organizzazione statale indispensabile nell'assolvimento delle pubbliche funzioni.

Nel merito del progetto di legge in discussione, nel primo articolo sono predisposte le modifiche al comma 7 bis come sopra descritte, con la precisazione che sarà la Giunta regionale a fornire la bandiera in caso di stipula della convenzione con il Ministero della cultura, mentre il secondo articolo è riservato alla norma finanziaria.

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 7 bis della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione".

1. All'articolo 7 bis della legge regionale legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata alla stipula di una convenzione con il Ministero della Cultura per la disciplina della esposizione all'esterno e dell'uso della bandiera di cui al comma 2 dell'articolo 3, presso le sedi di Musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura sul territorio regionale di appartenenza statale";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*La Giunta regionale è altresì autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, in esito alla stipula di convenzione con il Ministero della Cultura di cui al comma 2 bis del presente articolo.*".

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 7 bis della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione"....3
Art. 2 - Norma finanziaria.....3